



CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO

Provincia di Padova

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 39 del 16-04-2021

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA
STRADA ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** il giorno **sedici** del mese di **aprile** alle ore **12:00**, nella Sede municipale, si è riunita la Giunta Comunale nominata nei modi di legge.

Eseguito l'appello risultano:

ROSSI GIOVANNA	SINDACO	Presente
NATALE BRUNO	ASSESSORE	Presente
FINCO SILVIA	ASSESSORE	Presente
RODIGHIERO GIACOMO	ASSESSORE	Presente
FLAMINIO ALBERTO	ASSESSORE	Presente
LAZZARO MARA	ASSESSORE	Presente

Partecipa alla seduta il Sig. MALPARTE STEFANIA Segretario Generale.

Il Sig. SINDACO ROSSI GIOVANNA assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Consiglio comunale con deliberazione n. 14 in data 6/4/2000 ha aderito al Consorzio di Polizia Municipale Padova Ovest;

RILEVATO che la quasi totalità delle finalità indicate dall'art. 208 del d.lgs. 285/1992 e s.m.i. Codice della Strada (viabilità, potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale, ecc.), per le quali è consentito destinare parte dei proventi contravvenzionali, sono di competenza dei Comuni aderenti al Consorzio stesso;

CONSIDERATO che l'utilizzo di dette risorse è soggetto a specifica rendicontazione annuale da trasmettere al Ministero delle Infrastrutture da parte dei singoli Comuni;

ATTESO che in ragione di quanto sopra l'art. 11 della succitata convenzione rep. 1791/2000 stabilisce che "i proventi delle sanzioni amministrative applicate dagli agenti del consorzio sono incassati dalla Tesoreria Consortile e riversati al Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione";

RICHIAMATO l'art. 208 del Nuovo Codice della Strada emanato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del Codice della Strada, il quale, ai commi 4, 5 e 5 bis, dispone:

- *Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:*
 - a) *in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;*
 - b) *in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d- bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;*
 - c) *ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica (comma 4)*
- *Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4(commma 5)*
- *La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1*

dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale. (comma 5-bis)

CONSIDERATO che l'art. 142, ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del Codice della Strada, stabilisce:

<< comma 12-bis >>

- I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti. (comma 12 – bis)*
- Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno (comma 12 – ter)*
- Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. (comma 12 – quater)*

VISTO l'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, ove si precisa che “per quanto riguarda invece il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla legislazione vigente, la somma da destinare è rappresentata, in sede di previsione iniziale, dal totale entrate da sanzioni, dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilità previsto e le spese previste per compenso al concessionario. Su tale differenza deve essere conteggiata la quota del 50% prevista dall'art. 208 del Codice della Strada. In corso di gestione, a fronte del monitoraggio delle entrate, del fondo crediti di dubbia esigibilità e delle spese finanziate con i proventi del codice della strada, si provvederà ad adeguare gli stanziamenti di bilancio e conseguentemente ad adeguare la delibera di Giunta che rappresenta il rispetto dei vincoli di destinazione”;

RITENUTO di procedere a quantificare la ripartizione della quota obbligatoria dei proventi delle sanzioni al Codice della Strada rilevate con le modalità previste dall'articolo 208 del D. Lgs. n.

285/1992, nonché di quantificare i proventi rilevati con le modalità previste dall'art. 142, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del D. Lgs. n. 285/1992;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42, modificato dal D. Lgs. 126/2014;

VISTO il Regolamento di contabilità comunale;

VISTI i pareri espressi in conformità all'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

DELIBERA

- 1) di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, la quota pari ad 1) almeno il 50% dei proventi per sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della strada, di cui all'art. 208, comma 1, del D. Lgs. n. 285/1992, previste nel bilancio 2021-2023 al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolate per le finalità di cui ai commi 4, 5 e 5-bis del medesimo articolo, nonché la quota pari al 100% dei proventi per sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della strada, di cui all'art. 142, ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del D. Lgs. n. 285/1992, previste nel bilancio 2021-2023 al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, destinate alle finalità di cui al citato art. 142, così come specificate nell'allegato A) al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che le variazioni al bilancio che interverranno a carico del bilancio di previsione 2021-2023 potranno movimentare gli stanziamenti previsti garantendo il rispetto dei vincoli di destinazione;
- 3) di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 142 - comma 12quater - del D.lgs. 285/1992 così come modificato dall'art. 25 della Legge 120/2010, sarà trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero dell'Interno una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi come da rendiconto approvato e gli interventi realizzati a valere su tali risorse;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. approvato con D.lgs. 18.8.2000, n. 267.

Ufficio F11 RAGIONERIA E CONTABILITA'

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 53 DEL 12-04-21

PARERI

(Art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

1) in ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime parere: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Volpin Giovanna

firma autografa sostituita a mezzo stampa
(ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)

2) in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Volpin Giovanna

firma autografa sostituita a mezzo stampa
(ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 39 del 16-04-2021

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA
STRADA ANNO 2021

La suestesa proposta di deliberazione viene approvata all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese da tutti gli assessori presenti e votanti.

La Giunta poi, discusse e valutate le ragioni ed i motivi dell'urgenza, sulla base di apposita successiva votazione unanime e favorevole, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. 18.8.2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO
ROSSI GIOVANNA

(firme autografe sostituite a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Il Segretario Generale
MALPARTE STEFANIA

(firme autografe sostituite a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)